

Camera dei Deputati

**Legislatura 12
ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/01671
presentata da **CASELLI FLAVIO GIOVANNI** il **23/06/1994** nella seduta numero **19**

Stato iter : **CONCLUSO**

Atti abbinati :

Ministero destinatario :

MINISTERO PER LE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
RISPOSTA GOVERNO		
POLI BORTONE ADRIANA	MINISTRO, MINISTERO PER LE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	10/25/1994

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

PRESENTATO IL 23/06/1994

RISPOSTA DEL GOVERNO IL 25/10/1994

ITER CONCLUSO IL 03/11/1994

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

CONCETTUALE :

ALBI ELENCHI E REGISTRI, COMUNITA' E ZONE MONTANE, PRODOTTI ALIMENTARI

SIGLA O DENOMINAZIONE :**GEO-POLITICO :**

L 1994 0097

TESTO ATTO

Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che: l'articolo 15 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, prevede la costituzione dell'albo dei prodotti di montagna per la valorizzazione e la tutela dei prodotti tipici della montagna italiana -: quali iniziative siano state attuate nel senso indicato dalla legge. (4-01671)

RISPOSTA ATTO

La ricordata legge 31 gennaio 1994, n. 97 prevede effettivamente, all'articolo 15, l'istituzione presso il Ministero dell'Albo dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva "Prodotto nella montagna italiana", al fine di tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani, attraverso la valorizzazione dei loro prodotti protetti con "denominazione di origine" o "indicazione geografica" ai sensi del Reg. CEE n. 2081/92. Tale regolamento, pur essendo immediatamente operante negli Stati membri, necessita tuttavia, come prevede il regolamento stesso, dell'adeguamento della normativa nazionale; a tal fine è stata presentata ed assegnata alla Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati una proposta di legge (A.C. n. 167). In attesa del perfezionamento di tale iniziativa, tutta la materia relativa alle denominazioni d'origine protette - fatta esclusione per il settore vitivinicolo, non ricompreso nella citata disciplina comunitaria - è carente di una normativa uniforme per i vari comparti interessati (lattiero-caseario, ortofrutticolo, olivicolo, delle carni trasformate, ecc.). Anche l'emanazione del Decreto Ministeriale volto all'istituzione dell'Albo dei prodotti di montagna non può prescindere dalla definizione legislativa delle modalità di riconoscimento, tutela e valorizzazione dei prodotti in generale, nell'ambito dei quali saranno poi individuati quelli aventi i requisiti necessari per fregiarsi della ricordata menzione aggiuntiva "Prodotto nella montagna italiana". Nell'ambito della regolamentazione dei prodotti a denominazione di origine, e dei relativi disciplinari di produzione, dovranno infatti essere individuati i parametri produttivi e le particolarità ambientali di fabbricazione e di provenienza della materia prima tali da influire sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto indicato, al fine di permettere allo stesso di fregiarsi della menzione aggiuntiva e di distinguersi così dal resto della produzione. Il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali: Poli Bortone.